

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 669 bis, 669 quater e 700 c.p.c.

(n. 552/2018 r.g. - G.L.: Dott. Barrella)

per il Sig. Messano Mario (c.f.: MSSMRA87C16A091V), nato ad Agropoli (SA) il 16/03/1987 e residente in Castellabate (SA) alla Via Castello, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.: GLLNTN77C21A965L) che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti del giudizio incardinato al n. 552/2018 r.g., dichiarandosi di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma; 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/0097489 oppure all'indirizzo di posta elettronica avv.antonio gallicchio@legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO

M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) (c.f.: 8018525088), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)

NONCHÈ

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 8018525088), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni s.n.c., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)

NONCHÈ

M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Potenza (c.f.: 8018525088), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)



NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti e/o iscrivendi nella seconda fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, valide per gli anni scolastici 2017 - 2020, ossia di tutti i docenti che, per effetto dell'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Napoli, valide per il triennio 2017 - 2020, sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente

(controinteressati)

OGGETTO: richiesta di adozione di un provvedimento cautelare, nelle forme del decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine dell'ordinanza, teso ad evitare di pregiudicare, nei tempi occorrenti per la definizione del giudizio di merito, il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II (seconda) fascia, per le classi di interesse nonché il diritto a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018 (previa declaratoria del valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente, diplomato A.F.A.M. cd. "vecchio ordinamento").

FATTO

1) in data 16/02/2018, il ricorrente depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli il ricorso introduttivo del giudizio incardinato al n. 552/2018 r.g., il cui contenuto di seguito si ritrascrive:

"TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c.

per il Sig. Messano Mario (c.f.: MSSMRA87C16A091V), nato ad Agropoli (SA) il 16/03/1987 e residente in Castellabate (SA) alla Via Castello, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.: GLLNTN77C21A965L) che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata in calce al presente atto, dichiarandosi di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma; 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/0097489 oppure all'indirizzo di posta elettronica avv.antonio gallicchio@legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO

M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) (c.f.: 8018525088), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)

NONCHÉ

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 8018525088), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni s.n.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)

NONCHÉ

M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Potenza (c.f.: 8018525088), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, in Potenza, al Corso XVII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi) 85100

(convenuto)



NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti e/o iscrivendi nella seconda fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, valide per gli anni scolastici 2017 – 2020, ossia di tutti i docenti che, per effetto dell'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Napoli, valide per il triennio 2017 – 2020, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente

(controinteressati)

OGGETTO: previa declaratoria del valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente, diplomato A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale) cd. "vecchio ordinamento", accertarne e dichiararne il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II (seconda) fascia, per le classi di interesse nonché il diritto a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018.

FATTO

- 2) il ricorrente è in possesso di diploma di strumenti a percussione, conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 18/09/2010 (cfr. doc. 1);
- 3) il ricorrente conseguiva altresì diploma accademico di II Livello in strumenti a percussione, presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 19/02/2013 (cfr. doc. 2);
- 4) il ricorrente è altresì in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario "A. Nobel" di Agropoli (SA) all'esito dell'anno scolastico 2005/2006 (cfr. doc. 3);
- 5) egli è attualmente inserito nella III (terza) fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia di Potenza (cfr. doc. 4), per le classi di concorso A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), A155 (strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni) ed A156 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni), avendo presentato domanda di inserimento nella III fascia ai sensi del D.M. n. 374 dell'01/06/2017 (cfr. doc. 5);
- 6) l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente (per il periodo intercorrente tra l'08/01/2018 ed il 31/01/2018) aveva ad oggetto l'insegnamento della materia "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni)" – A156, presso l'Istituto Comprensivo di Bella (PZ), come da documentazione sub doc. 6;
- 7) col Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017 (cfr. doc. 7), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca regolamentava le modalità di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 131 del 13/06/2007;
- 8) in particolare, col predetto D.M. n. 374/2017, il M.I.U.R. regolamentava le modalità di aggiornamento della II (seconda) e della III (terza) fascia delle graduatorie, ossia quelle valide per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in sostituzione di quelle vigenti nel triennio antecedente (2014 – 2017);
- 9) il D.M. n. 374/2017, all'art. 2, individuava i requisiti in funzione dei quali ciascun aspirante avrebbe potuto inoltrare la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto nella seconda fascia oppure nella terza fascia;
- 10) con riferimento al caso di specie, l'art. 2, numero 1, lettera a), individuava i requisiti, la cui sussistenza avrebbe consentito all'aspirante di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie;
- 11) in applicazione del citato D.M., pertanto, avevano titolo a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie gli «aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: [...]»;
- 12) ai sensi dell'art. 2, numero 1, lettera a), del D.M. n. 374/2017, il ricorrente – seppur in possesso di diploma di clarinetto conseguito prima dell'entrata in vigore della L. n. 228 del 24/12/2012 nonché di diploma di scuola secondaria superiore – non era legittimato alla proposizione di domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento;



- 13) tuttavia, ai sensi del medesimo art. 2, n. 1, lett. a), numero 4, del D.M. n. 374/2017, era legittimato alla proposizione di domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento l'aspirante in possesso di «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 6 agosto 1999 n. 201»;
- 14) del resto, se – ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), numero 4), del D.M. n. 374/2017 – il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello” costituisce titolo di abilitazione, non pare revocabile in dubbio che il diploma di clarinetto sub doc. 1, conseguito dal ricorrente in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 228 del 24/12/2012 (unitamente al diploma di scuola secondaria superiore), non può non essere considerato anch'esso titolo di abilitazione (ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie), in considerazione dell'equipollenza espressamente e normativamente riconosciuta dal combinato disposto di cui ai commi 102, 107 e 107 bis dell'art. 1 della L. n. 228/2012;
- 15) difatti, l'art. 1, comma 102, della L. n. 228/2012 (cfr. doc. 8), prescrive quanto segue: «al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007»;
- 16) il comma 107 del medesimo art. 1 (cfr. doc. 8) prescrive quanto segue: «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello»;
- 17) il comma 107 bis del medesimo art. 1 (cfr. doc. 8), così come introdotto dall'art. 1, comma 10 ter, del D.L. n. 210 del 30/12/2015, prescrive quanto segue: «il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017»;
- 18) ragion per cui, il diploma sub doc. 1, conseguito dal ricorrente in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è certamente equipollente ai diplomi accademici di secondo livello (titoli abilitanti all'inserimento nella seconda fascia), laddove congiunto al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, come nella fattispecie per cui è causa;
- 19) ancor più irragionevole si palesa la previsione di cui al D.M. n. 374/2017, nella parte in cui, all'art. 2, n. 1, lett. a), numero 8, individua quale titolo di abilitazione «il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001 – 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998 aventi valore abilitante» e non anche il diploma conseguito prima dell'entrata in vigore della L. n. 228/2012 dal ricorrente;
- 20) tuttavia, come già detto, il ricorrente non poteva che presentare domanda di inserimento nella III (terza) fascia, entro il giorno 24/07/2017, ai sensi del D.M. n. 374 dell'01/06/2017;
- 21) avendo i titoli di cui il ricorrente è in possesso – per tutti i motivi di cui al presente atto – valore abilitante, ne consegue il proprio diritto all'inserimento nella II (seconda) fascia delle graduatorie di istituto per gli anni 2017/2020, per le classi di concorso A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), A155 (strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni) ed A156 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni);
- 22) peraltro, in data 09/02/2018, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 995 del 15/12/2017 (cfr. doc. 9), con cui il M.I.U.R. stabilisce le regole per l'espletamento del concorso attraverso il quale saranno selezionati i futuri docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con riferimento ai possessori di un titolo di abilitazione all'insegnamento;
- 23) difatti, l'art. 6 del citato D.M., rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce, al n. 1, che «[...] sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione



all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado [...] conseguito entro il 31 maggio 2017»;

24) il medesimo art. 6 specifica altresì, al n. 5, che «qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi»;

25) ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 995/2017, le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20/02/2018 al 22/03/2018;

26) come noto e come potrà agevolmente evincersi dalla lettura del D.M. n. 995/2017, il concorso scuola disciplinato da detto Decreto è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria cui hanno accesso di docenti che superano una prova orale non selettiva, previa contestuale valutazione dei titoli e del servizio prestato;

27) atteso il valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente, lo stesso ha altresì diritto a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, sottopone all'adito Giudice le seguenti osservazioni in

DIRITTO

A) sul valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente

I titoli in possesso del ricorrente rivestono (ex lege) valore abilitante, conseguendone il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per gli anni 2017/2020 nonché alla partecipazione alle procedure (agevolate) di cui al D.M. n. 995/2017.

Attraverso il Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017 (cfr. doc. 7), il M.I.U.R. regolamentava le modalità di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 131 del 13/06/2007.

Sulla base di detto D.M. n. 374/17 – nonché del sotteso (ed espressamente richiamato) D.M. n. 131/07 – ciascun dirigente scolastico costituiva le cd. graduatorie, ognuna delle quali aventi ad oggetto uno specifico insegnamento: in altri termini, per ciascun insegnamento, il dirigente scolastico costituiva una graduatoria, suddivisa in tre fasce.

Nel caso di specie, conformemente alle previsioni di cui al D.M. n. 374/2017, il quale ricalca perfettamente le prescrizioni di cui al D.M. n. 353/2014 (avente ad oggetto le modalità di inserimento nelle graduatorie per gli anni 2014 – 2017), il ricorrente aveva (apparentemente) diritto unicamente alla presentazione della domanda per l'inserimento nella III (terza) fascia.

Tant'è che l'odierno ricorrente è attualmente inserito nella terza fascia delle graduatorie (cfr. doc. 3).

Va da sé che, al fine di conferire gli incarichi (a tempo determinato e/o a tempo indeterminato), il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie, partendo dalla I fascia, ragion per cui la differenza di inserimento tra II (seconda) e III (terza) fascia riveste notevole importanza.

D'altronde, i titoli in possesso del ricorrente hanno valore abilitante e, pertanto, ai sensi di legge ed indipendentemente dalle previsioni del D.M. n. 374/2017, legittimano l'inserimento del ricorrente nella II fascia delle graduatorie costituite per gli anni scolastici 2017 – 2020.

Preliminarmente, si rivela indispensabile porre in luce le ragioni in funzione delle quali dovrà affermarsi che i titoli in possesso del ricorrente abbiano valore abilitante all'insegnamento, anche alla luce di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di merito – compresa Codesta Sezione – in subiecta materia.

Difatti, i titoli in possesso del ricorrente costituiscono a tutti gli effetti titoli di abilitazione, conformemente a quelli elencati dall'art. 2, n. 1, lettera a), del D.M. n. 374/2017 (propedeutici all'inserimento nella seconda fascia), e non semplicemente – come potrebbe affermare il Ministero convenuto – titoli di accesso all'insegnamento.

Per essere chiari, l'equipollenza dei titoli in possesso del ricorrente rispetto ai diplomi accademici di II livello (espressamente ritenuti “abilitanti” dal D.M. n. 374/2017), ai sensi dell'art. 1, commi 102, 107 e 107 bis, della L. n. 228/2012, non è limitata all'accesso all'insegnamento (che lo renderebbe idoneo alla mera partecipazione a concorsi pubblici), ma si estende alla nozione di abilitazione, sebbene il ricorrente non abbia superato gli ulteriori percorsi previsti normativamente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento.



D'altro canto, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il ricorrente sia in possesso di diploma AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) conseguito prima dell'entrata in vigore della L. n. 228 del 24/12/2012 (cd. "vecchio ordinamento") nonché di diploma di scuola secondaria superiore, il tutto comprovato per tabulas (cfr. doc. 1 – 2).

Altrettanto incontrovertibile si rivela che tali titoli siano stati ritenuti espressamente equipollenti ai diplomi accademici di II livello, ai sensi dell'art. 1, commi 102, 107 e 107 bis, della L. n. 228/2012, il cui dettato si rammenta di seguito.

Comma 102: «al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007».

Comma 107: «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello».

Comma 107 bis: «il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017».

A questo punto, pur non essendo revocabile in dubbio che sussista (in linea di principio) una differenza sostanziale tra le nozioni di accesso all'insegnamento e di abilitazione all'insegnamento, nella fattispecie per cui è causa – ed ai fini della decisione – le due nozioni sono perfettamente sovrapponibili, come avevano modo di chiarire – rendendo lapalissiano il concetto – diversi precedenti giurisprudenziali di merito, sul territorio nazionale, tra cui diversi della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza del 25/05/2017, Est. Dott.ssa Bonfiglio; Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano, in atti sub doc. 10; Sentenza n. 5503/17, Est. Papa, in atti sub doc. 11; Ordinanza del 13/09/2017, n. 14474/2017 r.g., Est. Sarno, , in atti sub doc. 12).

Difatti, il diploma AFAM di cui è in possesso il ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 107, è «[...] per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano).

Pertanto, è del tutto evidente l'irragionevolezza del D.M. n. 374/2017 nella parte in cui non include, tra i titoli abilitanti, i titoli in possesso del ricorrente, considerandosi altresì che tra detti titoli abilitanti viene incluso il «[...] diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, inserito in applicazione del parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013 espresso sullo specifico punto, che ha riconosciuto il valore abilitante di detti diploma al solo fine dell'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano).

In altri termini, il diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 non costituisce di per sé titolo di abilitazione ma è comunque incluso nel relativo elenco dal D.M. n. 374/2017, in funzione di quanto affermato dal Consiglio di Stato con parere del 05/06/2013 (doc. 13): ciò rende ancor più evidentemente irragionevole la scelta di escludere dal predetto novero i titoli in possesso del ricorrente, i quali non possono non costituire titoli abilitanti all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia, considerata:

1) l'equipollenza ai diplomi accademici di II livello (inclusi nel novero di titoli di abilitazione dal D.M. n. 374/2017), riconosciuta espressamente dal comma 107 dell'art. 1 della L. n. 228/2012;

2) la scelta di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il diploma magistrale conseguito entro il 2002.

Proprio sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato, nel richiamato parere, il G.L. del Tribunale di Napoli aveva modo di evidenziare agevolmente che «[...] dalla seconda fascia sono "attinti" i docenti da impiegare in supplenze temporanee su posti "non vacanti" e quindi personale con cui l'Amministrazione scolastica stipula unicamente dei contratti a tempo determinato per un'esigenza temporanea, senza finalità di "reclutamento" definitivo, cui sono finalizzate invece le GAE (attualmente soppresse), l'accesso alle quali è definitivamente



precluso a quanti, già in possesso di abilitazione, non vi fossero già inseriti prima dell'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 605 lettera c) l. 296/2006. Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore "abilitante" del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano).

La questione dei "pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego" non rileva nel caso di specie, essa concernendo esclusivamente la sola ipotesi dell'accesso definitivo nei ruoli dello Stato.

Ragion per cui, «così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2011/2002, il diploma di conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr. disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto "stabile" solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs. 297/1994)» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano).

Deve pertanto concludersi nel senso che «[...] a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che [...] alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano).

Per essere ancora più chiari, il diploma accademico di secondo livello, rispetto al quale i titoli in possesso del ricorrente venivano espressamente ritenuti equipollenti, costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, come previsto dal D.P.R. n. 212/2005 e, specificamente, dall'art. 3 del medesimo D.P.R. in combinato disposto col Quadro dei Titoli Italiani (Q.T.I.), realizzato dal M.I.U.R. nell'ottobre 2010 (doc. 14).

Tale Quadro, a pagina 3, pone sullo stesso piano i diplomi accademici di secondo livello AFAM (cui i titoli della ricorrente sono equiparati ex lege) rispetto alla laurea magistrale/specialistica (cfr. pag. 3 di doc. 14).

I titolari di diplomi di conservatorio, cd. "vecchio ordinamento", non sono pertanto in possesso di titoli semplicemente equiparabili ad una laurea triennale.

In definitiva, i titoli in possesso del ricorrente, documentati in atti sub doc. 1 – 2 e non contestati, rivestono certamente valore abilitante ex lege, per tutti i motivi di cui in ricorso ed alle presenti note, conseguendone il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Come già rilevato in premessa, in data 09/02/2018, veniva pubblicato in G.U. di pari data il D.M. n. 995 del 15/12/2017 (cfr. doc. 8), con cui il M.I.U.R. stabilisce le regole per l'espletamento del concorso attraverso il quale saranno selezionati i futuri docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con riferimento ai possessori di un titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'art. 6 del citato D.M., rubricato "Requisiti di ammissione", stabilisce, al n. 1, che «[...] sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado [...] conseguito entro il 31 maggio 2017».

Il medesimo art. 6 specifica altresì, al n. 5, che «qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi».

Come noto, il concorso scuola disciplinato dal D.M. n. 995/2017 è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria cui hanno accesso di docenti che superano una prova orale non selettiva, previa contestuale valutazione dei titoli e del servizio prestato.

Ragion per cui, previa declaratoria del valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente – conseguiti chiaramente entro il 31/05/2017, come provato per tabulas (cfr. doc. 1 – 2 – 3) – per l'insegnamento nelle classi A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), A155 (strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni) ed A156 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni), dovrà essere dichiarato altresì che il ricorrente ha titolo per partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017.



B) sulla competenza territoriale

Brevemente, per ragioni di mero tuziorismo difensivo, si osserva incidenter tantum che la competenza territoriale è del Tribunale di Potenza.

La Suprema Corte aveva modo difatti di affermare, in controversia analoga, che «deve essere in termini generali richiamata la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto» (Cass. Lav., Sez. VI, 22/05/2015, ord. n. 10449).

Difatti «nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione», come peraltro già precedentemente affermato (Cass. Lav., 26/10/2010, n. 21883).

Nel caso di specie, il ricorrente non è attualmente impiegato presso alcun istituto scolastico ma l'ultimo contratto veniva stipulato per l'insegnamento presso l'Istituto Comprensivo di Bella (cfr. doc. 5).

In ogni caso, tutte le sedi prescelte con la domanda di inserimento in terza fascia sono riconducibili alla competenza territoriale di Codesto Tribunale (cfr. doc. 5).

Tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

al Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti, voglia per l'effetto accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) previa declaratoria del valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente nonché eventuale previa disapplicazione parziale e/o integrale del Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017, in quanto illegittimo poiché in contrasto con la L. n. 508/99 e con l'art. 1, commi 102 e 107 bis, della L. n. 228 del 24/12/2012, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II (seconda) fascia, per le classi A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), AI55 (strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni) ed AI56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente e/o ordinare di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le predette classi e/o adottare qualsivoglia diverso provvedimento ritenuto di giustizia;

B) sempre previa declaratoria del valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente nonché eventuale previa disapplicazione parziale e/o integrale del Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017, in quanto illegittimo poiché in contrasto con la L. n. 508/99 e con l'art. 1, commi 102 e 107 bis, della L. n. 228 del 24/12/2012, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018; e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare i conseguenti provvedimenti del caso ovvero qualsivoglia provvedimento ritenuto di giustizia;

C) in ogni caso, condannare l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato ed integrato dal D.L. 98/2011, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per essere il nucleo familiare del ricorrente titolare di un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 34.585,23.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) diploma di strumenti a percussione, conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 18/09/2010;
- 2) diploma accademico di II Livello in strumenti a percussione;
- 3) diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Nobel" di Agropoli (SA) all'esito dell'anno scolastico 2005/2006;
- 4) elenco classi di concorso come da portale istituzionale;



- 5) domanda di inserimento nella terza fascia;
 - 6) contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente;
 - 7) Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017;
 - 8) art. 1, commi 102, 107 e 107 bis, L. n. 228 del 24/12/2012;
 - 9) D.M. n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in G.U. del 09/02/2018;
 - 10) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano;
 - 11) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Sentenza n. 5503/17, Est. Papa;
 - 12) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Ordinanza r.g. 14474/2017 r.g., Est. Sarno;
 - 13) parere Consiglio di Stato del 05/06/2013;
 - 14) Quadro dei Titoli Italiani (Q.T.I.), realizzato dal M.I.U.R. nell'ottobre 2010
- Napoli per Potenza, li 14 febbraio 2018

Avv. Antonio Gallicchio

Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, valide per il triennio 2017/2020 e, pertanto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi essere controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Tanto premesso, sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti, ad oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati a cui notificare il ricorso medesimo, unitamente all'impossibilità materiale per la ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, ad oggi anche potenziali, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 11 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del M.I.U.R.

Si rileva altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, essa non appare idonea allo scopo, non potendo ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 106 del 19/02/1990).

D'altro canto, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti, rivelandosi tale mezzo il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, si

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al M.I.U.R. convenuto, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
- b) quanto ai controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza e/o qualsivoglia ulteriore atto siano pubblicati sul sito internet istituzionale del M.I.U.R.

Napoli, li 14 febbraio 2018

Avv. Antonio Gallicchio";



2) in data 09/02/2018, veniva pubblicato in G.U. di pari data il D.M. n. 995 del 15/12/2017 (in atti sub doc. 5), con cui il M.I.U.R. stabilisce le regole per l'espletamento del concorso attraverso il quale saranno selezionati i futuri docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con riferimento ai possessori di un titolo di abilitazione all'insegnamento;

3) l'art. 6 del citato D.M., rubricato "Requisiti di ammissione", stabilisce, al n. 1, che «[...] sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado [...] conseguito entro il 31 maggio 2017»;

4) il medesimo art. 6 specifica altresì, al n. 5, che «qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi»;

5) ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 995/2017, le domande di partecipazione potranno essere presentate a far data dal 20/02/2018 e non oltre il 22/03/2018;

6) in via cautelare, per tutto quanto sopra osservato, coincidendo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017 con la data del 22/03/2018, si chiede emettere decreto inaudita altera parte, con cui viene espressamente riconosciuto il valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente per l'insegnamento nelle classi A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), AI55 (strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni) ed AI56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni) e con cui, per l'effetto, il ricorrente viene espressamente autorizzato a presentare domanda di partecipazione alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017;

7) considerato altresì che, nel corso del corrente anno scolastico, l'Amministrazione sta stipulando contratti a tempo determinato, attingendo i docenti da impiegare in supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto, sussiste l'interesse del ricorrente a sentir dichiarare già in via cautelare il proprio diritto all'inserimento immediato nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, sottopone all'adito Giudice le seguenti osservazioni in

DIRITTO

A. sul fumus boni iuris

Sussiste certamente il *fumus boni iuris*, ovvero sia la verosimiglianza dell'esistenza in concreto del diritto vantato dal ricorrente, in quanto i titoli in suo possesso rivestono (ex lege) valore abilitante, conseguendone il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per gli anni 2017/2020 nonché alla proposizione di domanda di partecipazione alle procedure (agevolate) di cui al D.M. n. 995/2017.



Per ragioni di economia processuale, ci si riporta integralmente alle argomentazioni di cui al paragrafo A, rubricato “*sul valore abilitante dei titoli in possesso del ricorrente*”, della sezione in Diritto del ricorso introduttivo del giudizio di merito, che qui abbiansi per ritrascritte (*seppur già riprodotte tra pagina 5 e pagina 7 del presente ricorso cautelare*).

Vale la pena limitarsi a rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, come da precedenti in atti sub doc. 10 – 11 – 12.

B. sul periculum in mora

Sussiste certamente, altresì, il *periculum in mora*, ovvero l'imminenza del pregiudizio, in quanto «*l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato*», come la migliore dottrina (Montesano) insegna.

Le esigenze cautelari si rendono evidenti sotto due diversi profili, ciascuno dei quali inerente ognuno dei diritti rivendicati attraverso il ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Per quanto concerne il diritto a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018, è del tutto evidente l'interesse del ricorrente a sentir emettere, immediatamente, un provvedimento cautelare, considerato che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 995 del 15/12/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018, le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre il 22/03/2018.

Come noto, il concorso scuola disciplinato dal D.M. n. 995/2017 è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria cui hanno accesso i docenti che superano una prova orale non selettiva, previa contestuale valutazione dei titoli e del servizio prestato.

Pertanto, coincidendo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017 con la data del 22/03/2018, si chiede emettere decreto inaudita altera parte per dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, rivelandosi incontrovertibile che la mancata concessione della misura cautelare richiesta potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la posizione dell'odierno ricorrente, approssimandosi la scadenza del termine (22/03/2018).

In secondo luogo, con riferimento al diritto di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie, si evidenzia che recentemente il G.L. del Tribunale di Napoli, in controversia analoga, aveva già modo di affermare che «*[...] il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito potrebbe pregiudicare l'interesse della ricorrente ad essere inserita immediatamente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da cui sono 'attinti' i docenti da impiegare in supplenze temporanee su posti 'non vacanti' e quindi personale con cui l'Amministrazione scolastica dei contratti a tempo determinato*» (cfr. G.L. Trib. Napoli, Ordinanza r.g. 14474/17, Est. Sarno, sub doc. 12).



Ragion per cui, nell'ipotesi di mancata concessione della tutela cautelare richiesta, il ricorrente vedrebbe pregiudicata, in maniera verosimilmente irreparabile, la propria posizione, sia con riferimento alla mancata partecipazione alle predette procedure concorsuali che con riferimento alla mancata (tempestiva) inclusione nella II (seconda) fascia delle graduatorie di istituto.

Il Tribunale, in accoglimento delle istanze cautelari formulande, dovrebbe pertanto emettere decreto inaudita altera parte con cui dichiarare il diritto del ricorrente a presentare, entro il termine del 22/03/2018 (così come individuato dall'art. 7 del D.M. n. 955/2017), domanda di partecipazione alle procedure disciplinate dal medesimo D.M. n. 955/2017 nonché il diritto ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di interesse.

In subordine, nell'ipotesi di mancata emissione tempestiva del decreto *inaudita altera parte*, permarrrebbe comunque l'interesse del ricorrente all'emissione di provvedimento cautelare, previa instaurazione del contraddittorio.

Tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

al Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 700 c.p.c. ed artt. 669 *bis* e ss. c.p.c., con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti, voglia per l'effetto accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) in via principale, con decreto inaudita altera parte, acclarata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, in relazione ai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi in diritto esposti nel presente atto, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa declaratoria del valore abilitante dei titoli** in possesso del ricorrente nonché eventuale previa disapplicazione parziale e/o integrale del Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017, in quanto illegittimo poiché in contrasto con la L. n. 508/99 e con l'art. 1, commi 102 e 107 *bis*, della L. n. 228 del 24/12/2012, accertare e dichiarare:

1.A) il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di **II (seconda) fascia**, per le classi A029 (*musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado*), A030 (*musica nella scuola secondaria di I grado*), AI55 (*strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni*) ed AI56 (*strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni*);

1.B) il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018;

nonché, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere a detto inserimento e/o ad adottare qualsivoglia diverso provvedimento ritenuto di giustizia;



2) in via subordinata, ove non ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte* e pertanto **con ordinanza**, acclarata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, in relazione ai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi in diritto esposti nel presente atto, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa declaratoria del valore abilitante dei titoli** in possesso del ricorrente nonché eventuale previa disapplicazione parziale e/o integrale del Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017, in quanto illegittimo poiché in contrasto con la L. n. 508/99 e con l'art. 1, commi 102 e 107 bis, della L. n. 228 del 24/12/2012, accertare e **dichiarare**:

2.A) il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di **II (seconda) fascia**, per le classi A029 (*musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado*), A030 (*musica nella scuola secondaria di I grado*), AI55 (*strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – percussioni*) ed AI56 (*strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – percussioni*);

2.B) il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di cui al D.M. n. 955/2017, pubblicato in G.U. del 09/02/2018;

3) in ogni caso, condannare l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato ed integrato dal D.L. 98/2011, si dichiara che il presente procedimento cautelare è di valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per essere il nucleo familiare del ricorrente titolare di un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 34.585,23.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti, già prodotti contestualmente al ricorso introduttivo del giudizio di merito:

- 1) *diploma di strumenti a percussione, conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 18/09/2010;*
- 2) *diploma accademico di II Livello in strumenti a percussione;*
- 3) *diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Nobel" di Agropoli (SA) all'esito dell'anno scolastico 2005/2006;*
- 4) *elenco classi di concorso come da portale istituzionale;*
- 5) *domanda di inserimento nella terza fascia;*
- 6) *contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente;*
- 7) *Decreto Ministeriale n. 374 dell'01/06/2017;*
- 8) *art. 1, commi 102, 107 e 107 bis, L. n. 228 del 24/12/2012;*



- 9) D.M. n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in G.U. del 09/02/2018;
- 10) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Sentenza n. 4327/17, Est. Catapano;
- 11) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Sentenza n. 5503/17, Est. Papa;
- 12) Tribunale di Napoli, Sez. Lav., Ordinanza r.g.14474/2017 r.g., Est. Sarno;
- 13) parere Consiglio di Stato del 05/06/2013;
- 14) Quadro dei Titoli Italiani (Q.T.I.), realizzato dal M.I.U.R. nell'ottobre 2010

Napoli per Potenza, li 26 febbraio 2018

Avv. Antonio Gallicchio

Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, valide per il triennio 2017/2020 e, pertanto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi essere controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Tanto premesso, sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti, ad oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati a cui notificare il ricorso medesimo, unitamente all'impossibilità materiale per la ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, ad oggi anche potenziali, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 11 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del M.I.U.R.

Si rileva altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, essa non appare idonea allo scopo, non potendo ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 106 del 19/02/1990).

D'altro canto, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti, rivelandosi tale mezzo il più idoneo ai fini che qui interessano.



Ritenuto quanto sopra, si

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- c) quanto al M.I.U.R. convenuto, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- d) quanto ai controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza e/o qualsivoglia ulteriore atto siano pubblicati sul sito *internet* istituzionale del M.I.U.R.

Napoli per Potenza, li 26 febbraio 2018

Avv. Antonio Gallicchio



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig. Messano Mario (c.f.: MSSMRA87C16A091V), nato ad Agropoli (SA) il 16/03/1987, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, l'avvocato Antonio Gallicchio (c.f.: GLLNTN77C21A965L) del Foro di Nola, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio telematico presso l'avvocato Antonio Gallicchio al suo indirizzo P.E.C. avv.antoniogallicchio@legalmail.it

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

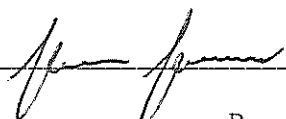
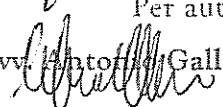
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Napoli, li 09 febbraio 2018

Mario Messano

X 
Per autentica
Avv. Antonio Gallicchio 



TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

- **Letto il ricorso di urgenza ex art. 700 cod. proc.** iscritto al n. 552-1/2018 R.G., proposto da **Messano Maria** nei confronti del resistente **MIUR + 2**;
- Letta l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.;
- **Ritenuto che**, alla luce delle argomentazioni svolte e della documentazione allegata, non sussistono i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma II, cod. proc. civ., in quanto la convocazione della controparte non sembra pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento favorevole;
- Ritenuto che, in relazione alla pluralità di soggetti controinteressati, non è possibile provvedere alla notifica personale; che, peraltro, la celerità che caratterizza il rito cautelare giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 151 cod. proc. civ.;

FISSA

l'udienza del giorno 15.05.2018, h. 10,30, per la comparizione delle parti dinanzi a sé;

ASSEGNA

al ricorrente il termine perentorio fino al **10.04.2018** per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla controparte;

AUTORIZZA

la parte ricorrente a notificare il ricorso e il decreto ai controinteressati evocati in giudizio **entro il termine perentorio del giorno 10.04.2018**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito Internet del Miur nell'area telematica deputata a tale formalità;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente.
Potenza, lì 15.03.2018.

Il Giudice del Lavoro

dott. Luigi Barrella